

Roma, 24 aprile 2013

Prot. n. 348/2013

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Via XX settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: quesito applicabilità art. 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Questa Struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 52, comma 27, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Nello specifico la SISAC provvede alla negoziazione degli accordi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali.

In attuazione dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come esplicitamente richiamato dalla medesima disposizione istitutiva, la SISAC provvede a fornire assistenza alle amministrazioni in merito all'applicazione delle eventuali clausole negoziali controverse.

Nello svolgimento di tale ultimo compito istituzionale giungono alla Struttura, richieste di esplicitazione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'oggetto al settore convenzionato con il SSN.

La questione viene di seguito nello specifico riepilogata.

L'Accordo Collettivo Nazionale vigente per il comparto della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità 23 marzo 2005 e smi, non dispone alcuna forma di incompatibilità tra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di medico dipendente in quiescenza e l'affidamento di incarico di medicina specialistica ambulatoriale.

Tuttavia il Legislatore, con l'art. 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 aveva già inteso precludere l'affidamento di incarichi "*di consulenza, collaborazione, studio e ricerca*" ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che tuttavia dispongono dei requisiti contributivi per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità.

Oggi, la volontà di limitare ulteriormente il campo degli incarichi di "*studio e di consulenza*" affidati ad *ex* dipendenti collocati in quiescenza è sancita con l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il combinato disposto delle due norme citate prefigura una chiara volontà di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione.



1/2

Atteso che giurisprudenza costante qualifica gli incarichi di cui trattasi come costitutivi di rapporti di prestazione d'opera professionale connotati dalla *collaborazione continuativa e coordinata (ex plurimis Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-03-2011, n. 7187)*, si chiede di poter acquisire competente parere di codesto Ministero in ordine all'applicazione delle norme in oggetto nel caso di incarichi affidati ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali.

Si resta in attesa di un cortese riscontro allo scopo di poter assistere correttamente le amministrazioni richiedenti.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi

